

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI DISTRETTO DI RICCIONE

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente atto disciplina, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale (L.R. 29/2004; L.R. 2/2003; L.R. 19/1994; D.lgs. 229/1999), la composizione, le competenze ed il funzionamento del Comitato di Distretto di Rimini Sud, per le funzioni ed attività gestite in forma associata ed integrata, conferite con la convenzione per la gestione associata delle funzioni di programmazione e regolazione del sistema socio-sanitario di ambito distrettuale e delle attività di gestione dei servizi e degli interventi, sottoscritta in data 01 ottobre 2008, denominata nel prosieguo convenzione.

Art. 2 - Funzioni relative alle competenze comunali in materia socio-sanitaria e socio-assistenziale

2.1 Il Comitato di Distretto è l'organo di indirizzo politico – amministrativo per l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolazione del sistema socio-sanitario di ambito distrettuale e delle attività di gestione dei servizi e degli interventi conferiti alla gestione associata in base alla convenzione richiamata al precedente art. 1.

2.2 Il Comitato di Distretto per l'esercizio delle competenze di cui al precedente punto ed al precedente articolo adotta atti deliberativi quando è prevista l'approvazione di programmi, regolamenti, piani, atti d'indirizzo, direttive, conferimento degli obiettivi di gestione e approvazione dei piani finanziari. Quando previsto dalla normativa vigente o dalle direttive regionali esprime pareri facoltativi od obbligatori.

2.3 Il Comitato di Distretto approva in particolare:

- il programma preventivo annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari così come previsto dall'articolo 6 comma 3 della convenzione;
- l'atto contenente gli obiettivi di esercizio dell'Ufficio di Piano così come indicato dall'art. 4 comma 6 della convenzione.

Art. 3 - Composizione

3.1 Sono componenti del Comitato di Distretto con diritto di voto i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in M, Coriano, Montescudo, Montecolombo, Morciano, Saludecio, Mondaino, Montefiore, San Clemente, Gemmano e Montegrolfo.

3.2 Il Comitato, con distinta votazione, nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente con il voto favorevole, in ciascuna votazione, di tanti componenti in rappresentanza di almeno il 60% della popolazione residente nel distretto e la presenza di almeno 5 Comuni del Distretto. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo

3.3 Al Comitato di Distretto partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale dell'Ausl o suo delegato.

3.4 Sono invitati permanenti al Comitato di Distretto con funzioni consultive sugli argomenti in discussione:

- a) il Direttore delle attività socio-sanitarie dell'Ausl;
- b) il Direttore dell'Ufficio di Piano;
- c) i dirigenti, o loro delegati, dei servizi sociali dei comuni appartenenti al Distretto.

3.5 Invitati permanenti sono inoltre:

- a) l'Assessore provinciale alle Politiche Sociali;
- b) il Dirigente provinciale alle Politiche Sociali.

Art. 4 - Funzionamento

4.1 Il Comitato si incontra con frequenza di norma bimestrale, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Sindaci o loro delegati. Il Presidente ne dirige i lavori assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni.

4.2 Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, nonché per la necessaria verbalizzazione delle adunanze, per l'espletamento delle funzioni di raccordo fra le componenti interne al Comitato e le Istituzioni, il Presidente si avvale di uno specifico supporto segretariale e/o tecnico appositamente designato dal Direttore dell'Ufficio di Piano.

4.3 Il Comitato è supportato, nelle funzioni di programmazione, regolazione e committenza, dall'Ufficio di Piano. Il Comitato di Distretto nomina il Direttore dell'Ufficio di Piano e dà impulso all'attività dell'Ufficio di Piano vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

4.4 La rappresentanza dei componenti del Comitato di Distretto, da applicarsi in ogni votazione dell'organo relativamente alle competenze comunali in materia socio sanitaria e socio assistenziale, è definita da quote di partecipazione calcolate per ogni ente proporzionalmente alla popolazione residente e aggiornate annualmente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5 - Convocazione

5.1 La convocazione è effettuata dal Presidente, sentiti i sindaci dei Comuni, o loro delegati, aderenti, con avvisi contenenti:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;
- il luogo, l'ora ed il giorno dell'adunanza;
- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato;

5.2 Ove la situazione lo richieda il Comitato può essere riunito d'urgenza;

5.3 In caso di richiesta di convocazione dei Sindaci disposta ai sensi dell'art. 4 comma 1, il Comitato di Distretto va convocato entro 20 giorni dalla richiesta;

5.4 Il verbale dell'adunanza sottoscritto dal Presidente e da un segretario verbalizzante, è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Comitato di Distretto.

5.5 Il verbale dell'adunanza è inviato ai soggetti indicati all'art. 3 comma 3.1 in posta ordinaria o formato elettronico;

5.6 I verbali sono depositati presso la segreteria del Comitato di Distretto e si intendono definitivi se, nei 15 giorni successivi alla scadenza della data del deposito, nessun componente del comitato solleva obiezioni o richieste di rettifiche.

5.7 Il verbale sarà redatto in forma di estratto e dovrà contenere:

- l'ordine del giorno,
- la presenza dei partecipanti,
- le decisioni o l'eventuale orientamento assunto,
- il testo integrale della parte del dispositivo della Deliberazione;
- il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta

5.8 Ogni componente il Comitato di Distretto ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione di specifiche proprie dichiarazioni;

Art. 6 - Ordine del giorno

6.1 L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli argomenti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Comitato, è compilata dal Presidente di concerto con i rappresentanti degli enti aderenti in modo che i medesimi possano conoscere preventivamente gli argomenti;

6.2 All'ordine del giorno possono essere aggiunti argomenti ai sensi del successivo art. 7.1.

Art. 7 - Avvisi di convocazione

7.1 L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio dei rappresentanti degli enti aderenti via fax o per posta elettronica almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione e nei casi di convocazione di urgenza o per gli argomenti aggiunti, almeno 24 ore prima dell'orario stabilito per la riunione.

7.2 L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, a cura dell'ufficio di piano, entro i termini di cui al punto 7.1 è altresì comunicato agli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 3.3, 3.4 e 3.5.

Art. 8 - Deposito degli atti per la consultazione

8.1 Tutti gli argomenti proposti ed iscritti all'ordine del giorno sono depositati entro i termini previsti per la convocazione di cui al punto 7.1 presso l'Ufficio di Piano, che ne curerà l'invio ai Sindaci dei comuni aderenti nonché agli invitati di cui al precedente punto 7.2.

8.2 I rappresentati degli enti aderenti hanno diritto di consultare gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno anche, ove possibile, attraverso posta elettronica.

Art. 9 - Inizio dei lavori – numero legale

9.1 I lavori del Comitato di Distretto inizieranno appena raggiunto il numero legale, cioè non appena accertata la presenza di tanti componenti che rappresentano almeno il 51% della popolazione residente.

Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Il Presidente sentito il parere dei componenti del Comitato di Distretto può convocare sedute "aperte" per agevolare il coinvolgimento dei cittadini su questioni di particolare rilevanza.

Art. 10 – votazione

10.1 La votazione di regola è palese e può farsi per alzata di mano.

10.2 Le deliberazioni sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei componenti aderenti;

10.3 Laddove tale unanimità non si riscontri, il Comitato di Distretto delibera con il voto favorevole di tanti componenti in rappresentanza di almeno il 60% della popolazione residente nel distretto e la presenza di almeno 5 Comuni del Distretto.

10.4 In ogni caso, quando la deliberazione verte su proposte di localizzazione dei servizi distrettuali è necessario il voto favorevole del rappresentante del comune interessato;

10.5 Eventuali deliberazioni che implicano oneri e mobilitazioni di risorse a carico dell'Ausi prevedono il consenso dell'Azienda stessa.